DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 1996

con la quale si autorizza la Finlandia a non tener conto di determinate categorie di operazioni e ad avvalersi di determinate valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie IVA

(Il testo in lingua finnica è il solo facente fede)

(96/566/Euratom, CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto [1], in particolare l'articolo 13,

considerando che, a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [2], in appresso denominata «sesta direttiva», gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta determinate operazioni; che per calcolare la base delle risorse IVA si deve tener conto di tali operazioni;

considerando che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva a norma del paragrafo 2, lettera n) dell'allegato IX (fiscalità) dell'atto di adesione della Repubblica di Finlandia alle Comunità europee [3] la Finlandia è autorizzata ad esentare determinate operazioni elencate all'allegato F della sesta direttiva;

considerando che non è possibile per la Finlandia calcolare con precisione la base delle risorse proprie IVA per alcune categorie delle operazioni elencate all'allegato F, punti 2 e 7 della sesta direttiva; che simili calcoli comporteranno probabilmente un onere amministrativo ingiustificato rispetto all'incidenza di tali operazioni sulla base totale delle risorse IVA; che si deve quindi autorizzare la Finlandia a non tener conto di queste operazioni per calcolare la base IVA;

considerando che, per effettuare il calcolo, la Finlandia può servirsi di valutazioni approssimative per tre delle categorie di operazioni elencate all'allegato F della sesta direttiva; che di conseguenza si deve autorizzare la Finlandia a calcolare la base IVA avvalendosi di tali valutazioni approssimative;

considerando che il Comitato consultivo delle risorse proprie ha approvato la relazione in cui sono riportati i pareri dei suoi membri su tale decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, per procedere dal 1° gennaio 1995 al calcolo della base IVA delle risorse proprie la Finlandia è autorizzata a non tener conto delle seguenti categorie di operazioni elencate all'allegato F della sesta direttiva:

1) prestazioni di servizi di autori, artisti e interpreti artistici, purché non si tratti delle prestazioni di cui all'allegato B della seconda direttiva 67/228/CEE [4] (allegato F, ex punto 2), fatta eccezione per i diritti d'autore e le royalties;

2) operazioni effettuate da ciechi o da laboratori per ciechi, purché la loro esenzione non dia origine a rilevanti distorsioni di concorrenza (allegato F, ex punto 7).

Articolo 2

Ai fini del calcolo della base delle risorse proprie IVA dal 1° gennaio 1995, la Finlandia è autorizzata ad avvalersi di valutazioni approssimative per quanto riguarda le seguenti categorie di operazioni elencate all'allegato F della sesta direttiva:

1) prestazioni di servizi di autori, artisti e interpreti artistici, purché non si tratti delle prestazioni di cui all'allegato B della seconda direttiva 67/228/CEE (allegato F, ex punto 2), per quanto riguarda i diritti d'autore e le royalties;

2) cessioni di edifici e di terreni, di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della sesta direttiva (allegato F, ex punto 16);

3) trasporti di persone (allegato F, ex punto 17).

[1] GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.
[2] GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.
[3] GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 337.
[4] GU n. 71 del 14. 4. 1967, pag. 1303/67.

Articolo 3

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 1996.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione